

# Norme in campo ambientale

## - Rifiuti -

*10 giugno 2011*



# D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. - Parte IV

## Norme in materia di gestione dei rifiuti

**TITOLO I**  
Gestione dei  
rifiuti  
(artt. 177 – 216)

**TITOLO II**  
Gestione degli  
imballaggi  
(artt. 217 – 226)

**TITOLO III**  
Gestione di  
particolari  
categorie di rifiuti  
(artt. 227 – 237)

**TITOLO IV**  
Tariffa per la  
gestione dei rifiuti  
urbani  
(art. 238)

**9**  
**Allegati**


**TITOLO VI**  
Sistema  
sanzionatorio  
e disposizioni  
transitorie e finali  
(artt. 254 – 266)



## Obiettivi e priorità


PREVENZIONE E RIDUZIONE  
DELLA PRODUZIONE DI RIFIUTI

- promozione di strumenti economici, bilanci ambientali, SGA, LCA;
- clausole ambientali negli appalti;
- accordi e protocolli di intesa;
- attuazione dell'AIA.



RECUPERO DI RIFIUTI

- promozione di LCA;
- clausole ambientali negli appalti;
- agevolazioni economiche;
- accordi e contratti di programma per favorire il recupero dei rifiuti e l'utilizzo di mps, combustibili.



SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

- solo previa verifica dell'A.C. della impossibilità tecnica ed economica per un recupero;
- riduzione in peso e volume;
- rete integrata e adeguata di impianti di smaltimento;
- autosufficienza per i rifiuti urbani;
- incenerimento solo con recupero energetico

## Definizione di rifiuto e di sottoprodotto

### Rifiuto

Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui il detentore *si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi*.

### Sottoprodotto

Le sostanze ed i materiali dei quali il produttore non intende disfarsi che soddisfino **tutti** i seguenti criteri, requisiti e condizioni:

1. siano originati da un processo non direttamente destinato alla loro produzione;
2. il loro impiego sia certo e avvenga direttamente nel corso del processo di produzione o di utilizzazione successiva;
3. soddisfino requisiti merceologici e di qualità ambientale idonei a garantire che il loro impiego non dia luogo a impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute;
4. non debbano essere sottoposti a trattamenti preventivi o a trasformazioni preliminari per soddisfare i requisiti merceologici e di qualità ambientale di cui al punto 3



## Esclusione dal campo di applicazione

Sono esclusi dal campo di applicazione delle norme sui rifiuti

- a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
- b) in quanto regolati da altre disposizioni normative che assicurano tutela ambientale e sanitaria:
  - 1) le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
  - 2) i rifiuti radioattivi;
  - 3) i materiali esplosivi in disuso;
  - 4) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
  - 5) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali e non pericolose utilizzate nell'attività agricola;
- c) i materiali vegetali, le terre e il pietrame, non contaminati in misura superiore ai limiti stabiliti dalle norme vigenti, provenienti dalle attività di manutenzione di alvei di scolo ed irrigui



## Terre e rocce da scavo

Le **terre e rocce da scavo** sono soggette a un regime specifico.

Sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso: reinterri, riempimenti, rimodellazioni (comprese quelle ambientali) e rilevati.

Rispetto alle precedenti disposizioni, viene escluso il riempimento di cave coltivate.

Le terre e rocce da scavo possono essere impiegate come **sottoprodotti** purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a. la destinazione d'uso deve essere preventivamente individuata e definita
- b. le modalità per il riutilizzo devono prevedere un **utilizzo integrale** del materiale scavato senza necessità di preventivo trattamento o trasformazione
- c. non devono provenire da siti contaminati o sottoposti a interventi di bonifica.



## Terre e rocce da scavo

Vengono individuate distinte procedure amministrative per autorizzare il riutilizzo di terre e rocce da scavo in dipendenza della tipologia di opera che ha prodotto i materiali.

### ***Opera soggetta a V.I.A. o attività in A.I.A.***

Il riutilizzo dei materiali deve essere inserito in uno specifico progetto approvato dall'autorità competente.

Il deposito dei materiali in attesa di riutilizzo non può superare l'anno dal momento della produzione (termine esteso fino a 3 anni per riutilizzo nel medesimo progetto).

### ***Opera privata soggetta a D.I.A. o permesso di costruire***

La proposta di utilizzo dei materiali deve essere presentata unitamente alla richiesta del titolo abilitativo edilizio.

### ***Opera pubblica***

L'utilizzo dei materiali deve essere previsto nel progetto dell'opera nell'ambito di un "idoneo" allegato redatto e sottoscritto dal progettista.



# Classificazione di un rifiuto

I rifiuti vengono “classificati” in base alla **provenienza** e alle **caratteristiche di pericolosità**.

In particolare:

**URBANI**

- domestici, da civile abitazione
- non pericolosi, assimilati ai rifiuti urbani
- da spazzamento strade
- di ogni tipo, giacenti su aree pubbliche o private, soggette a uso pubblico
- vegetali da aree verdi
- cimiteriali


**PER PROVENIENZA**

**SPECIALI**

- da attività agricole e agroindustriali
- da demolizione e costruzione
- da lavorazioni industriali e artigianali
- da attività sanitarie, commerciali e di servizio
- da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, trattamento delle acque, abbattimento fumi
- macchinari e apparecchiature obsolete o deteriorate
- veicoli a motore e loro parti fuori uso
- combustibile derivato da rifiuti


# Classificazione di un rifiuto

## PER CARATTERISTICHE



### PERICOLOSI

non domestici  
contrassegnati con un  
asterisco nel vigente  
elenco dei rifiuti ovvero  
quelli identificati tramite  
i cosiddetti "codici a  
specchio" che  
presentano una o più  
caratteristiche di  
pericolosità, individuate  
previa analisi chimica



### NON PERICOLOSI

domestici e tutti quelli  
che non rientrano tra i  
rifiuti pericolosi



## Il catalogo europeo dei rifiuti

Raggruppa 20 categorie di rifiuti.

Il processo che ha originato il rifiuto identifica, di norma, le categorie.

Corretta codifica di un rifiuto  $\longrightarrow$  individuazione di un codice a 6 cifre (definito con una specifica nomenclatura con terminologia comune per tutta la U.E.).

Esempio:

**120101**  $\longrightarrow$  **limatura e trucioli di materiali ferrosi**



# Adempimenti per i produttori di rifiuti

## Definizioni

**Produttore:** *la persona la cui attività ha prodotto rifiuti cioè il produttore iniziale e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti*

**Detentore:** *il produttore dei rifiuti o il soggetto che li detiene.*

Il “produttore”/“detentore” di rifiuti è tenuto a:

- individuare i rifiuti prodotti/detenuti, sulla base della definizione di rifiuto;
- procedere alla loro corretta classificazione;
- porre in essere, per ogni tipologia di rifiuto, il comportamento previsto dalla norma.





# Adempimenti per i produttori di rifiuti

Esempio di classificazione di un rifiuto



## Condizioni per la detenzione dei rifiuti presso il produttore

I rifiuti, individuati e classificati secondo i criteri esposti, dovranno essere raggruppati all'interno di un'area delimitata, nel luogo in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti.

“*Deposito temporaneo*”, non soggetto a oneri autorizzativi se sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) i rifiuti contenenti sostanze organiche persistenti devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose
- b) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento alternativamente, a scelta del produttore, con **cadenza almeno trimestrale**, indipendentemente dalle quantità in deposito, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i **30 mc**, di cui al massimo **10 mc** di **rifiuti pericolosi**. Allorché i quantitativi non superino i valori citati nell'arco di un anno, il **deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno**
- c) i rifiuti devono essere raggruppati per tipi omogenei e nel rispetto delle norme tecniche vigenti, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme relative alle sostanze pericolose contenute, all'imballaggio e all'etichettatura

## Condizioni per la detenzione dei rifiuti presso il produttore

Il deposito dei rifiuti, qualora non sia possibile rispettare le condizioni precedenti, viene denominato

- “*deposito preliminare*” per i rifiuti successivamente destinati a operazioni di smaltimento (punto D15 - Allegato B, parte IV, D.Lgs. 152/2006);
- “*messa in riserva*” per i rifiuti successivamente destinati a operazioni di recupero (punto R13, Allegato C , parte IV, D.Lgs. 152/2006).

Tali attività sono rispettivamente soggette a preventiva

- **autorizzazione**, secondo i criteri indicati negli artt. 208 e 209 del D.Lgs. 152/2006;
- **comunicazione**, secondo quanto previsto dall’art. 216 del medesimo decreto.



## Condizioni per la detenzione dei rifiuti presso il produttore

L'organo competente è la **provincia** sul cui territorio è localizzato l'impianto. È vietata la miscelazione di rifiuti pericolosi (di cui all' Allegato B, parte IV, D.Lgs. 152/2006), ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

### Modalità di stoccaggio

*Recipienti, fissi e mobili, vasche e bacini destinati a contenere **rifiuti pericolosi**:* devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti. Devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe, apposte sui recipienti stessi o collocate nelle aree di stoccaggio; detti contrassegni devono essere ben visibili per dimensione e collocazione.

### Modalità di stoccaggio

*Serbatoi fuori terra contenenti rifiuti liquidi:* devono essere dotati di un bacino di contenimento di capacità pari all'intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità eguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi.

*Cumuli:* devono essere realizzati su basamenti resistenti all'azione dei rifiuti. I rifiuti devono essere protetti dall'azione delle acque meteoriche, e, se allo stato polverulento, dall'azione del vento.



# I registri di carico e scarico

## Obblighi

Attualmente siamo in una fase di convivenza tra due sistemi di gestione: «**cartacea**» e «**informatica**» (a seguito dell'introduzione del Sistema di Tracciabilità dei Rifiuti – SIS.T.RI.).

### **Gestione cartacea**

I produttori/detentori di **rifiuti speciali pericolosi** e i produttori/detentori di **rifiuti speciali non pericolosi** provenienti da

- o lavorazioni industriali
- o lavorazioni artigianali
- o attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi

devono tenere *registri di carico e scarico*, con fogli numerati e vidimati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. I registri devono contenere informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti.



# I registri di carico e scarico

## Obblighi

All'atto della produzione di un rifiuto il produttore/detentore dovrà provvedere alla registrazione di **carico** entro **10 giorni lavorativi dalla data di produzione**.

Ogni qualvolta un rifiuto viene destinato ad una operazione di smaltimento e/o recupero dovrà procedere, negli stessi tempi, alla registrazione di **scarico**.

La frequenza di registrazione per gli altri soggetti viene così definita:

- soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto: **10 giorni lavorativi dall'effettuazione del trasporto**
- commercianti e intermediari: **10 giorni lavorativi dall'effettuazione della transazione relativa**
- soggetti che effettuano operazioni di smaltimento e di recupero: **2 giorni lavorativi dalla presa in carico del rifiuto**

Sullo stesso registro è possibile annotare, indifferentemente, rifiuti speciali pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi.

Tali informazioni saranno utilizzate ai fini della comunicazione annuale al Catasto (MUD).



# I registri di carico e scarico

## Modello e ulteriori prescrizioni

Il modello del registro di carico e scarico è stato approvato con D.M. 148/1998. I registri devono essere tenuti presso l'impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero o di smaltimento, nonché presso la sede delle imprese che svolgono attività di raccolta e trasporto, commercio e intermediazione di rifiuti.

Devono essere conservati per un periodo di cinque anni dalla data dell'ultima registrazione, salvo che per le discariche, nel qual caso devono essere conservati a tempo indeterminato ed al termine dell'attività devono essere consegnati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione.

Due tipologie:

- Modello "A" – utilizzabile dai produttori, trasportatori, smaltitori e recuperatori di rifiuti;
- Modello "B" – utilizzabile dai commercianti e intermediari che non detengono i rifiuti





# Modello di registro di carico e scarico

## MODELLO "A" – pagine interne

A-2

Scarico <input type="checkbox"/> Carico <input type="checkbox"/> dal _____ n. _____  Formulario n. _____ del _____  Rif. operazioni di carico n. _____	<b>Caratteristiche del rifiuto</b> a) CER _____ b) Descrizione _____ c) Stato fisico _____ _____ d) Classi di pericolosità _____ _____ e) Rifiuto destinato a ( ) smaltimento cod. _____ ( ) recupero cod. _____	<b>Quantità</b> Kg _____ Litri _____ Metri cubi _____	<b>Luogo di produzione e attività di provenienza del rifiuto:</b> _____ _____ _____ _____  <b>Intermediario/Commerciante</b> Denominazione _____ _____ _____ Seda _____ _____ C.F.: _____ Iscrizione Albo N. _____ _____	<b>Annotazioni</b> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
--	---	--	---	---



# Registro di carico e scarico

## Sanzioni

La mancata o incompleta tenuta dei registri di carico e scarico prevede:

- per i rifiuti *non pericolosi* una sanzione amministrativa da **€ 2.600,00** a **€ 15.500,00**
- per i rifiuti *pericolosi* una sanzione amministrativa da **€ 15.500,00** a **€ 93.000,00**, nonché la sospensione da un mese ad un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell'infrazione e dell'amministratore.

Le sanzioni indicate sono ridotte rispettivamente a

- **€ 1.040,00** a **€ 6.200,00** per i rifiuti *non pericolosi*
- **€ 2.070,00** a **€ 12.400,00** per i rifiuti *pericolosi*

nel caso di imprese che occupano un numero di addetti inferiore a quindici.

Se le indicazioni riportate sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono gli elementi indispensabili per legge, si applica una sanzione amministrativa da **€ 260,00** a **€ 1.550,00**.



## Il formulario di identificazione per il trasporto

Il trasporto di rifiuti deve essere accompagnato da un documento chiamato “*formulario di identificazione*”.

Il modello ufficiale di tale documento è stato approvato con D.M. 145/1998.

La vidimazione dei formulari è gratuita e può essere eseguita presso:

- ✓ Agenzia delle Entrate
- ✓ CCIAA

Il formulario sostituisce tutti gli altri documenti di accompagnamento dei rifiuti trasportati, fatte salve le disposizioni esistenti per il trasporto di merci pericolose e per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti.

### Esclusioni

- trasporto di rifiuti urbani effettuato dal soggetto che gestisce il servizio pubblico
- trasporto di rifiuti speciali non pericolosi che non eccede la quantità di 30 kg/g o l/g, effettuato dal produttore dei rifiuti stessi.



# Il formulario di identificazione per il trasporto

## Adempimenti

Il *formulario di identificazione per il trasporto* deve essere redatto in **quattro esemplari**, compilato, datato e firmato dal detentore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

*Una copia* del formulario deve rimanere presso il detentore; *le altre tre copie*, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al detentore.

Le copie del formulario devono essere conservate per cinque anni e costituiscono parte integrante dei registri di carico e scarico dei rifiuti prodotti o gestiti.

Gli estremi identificativi del formulario dovranno essere riportati sul registro di carico e scarico in corrispondenza all'annotazione relativa ai rifiuti oggetto del trasporto e il numero progressivo del registro di carico e scarico, relativo alla predetta annotazione, deve essere riportato sul formulario che accompagna il trasporto dei rifiuti stessi.



## Il formulario di identificazione per il trasporto

È inoltre previsto che il numero progressivo del registro da riportare nel formulario è quello del registro **proprio** di ciascun soggetto che compila il formulario.

Il formulario deve essere emesso per ciascun rifiuto, individuato dal codice CER e dalla relativa descrizione.

La *quarta copia* del formulario deve ritornare, controfirmata dal destinatario, al detentore entro tre mesi dall'avvenuto conferimento del rifiuto al trasportatore.

Nel caso in cui ciò non avvenisse, il detentore deve darne comunicazione alla Provincia.

Il termine precedente è elevato a sei mesi nel caso di spedizioni transfrontaliere e la relativa comunicazione va inviata alla Regione.





## Il modello del formulario di identificazione per il trasporto

Sul **frontespizio** del bollettario o sulla prima pagina del modulo continuo a ricalco devono essere riportati gli elementi identificativi individuati nell'allegato "A".

Il formulario di identificazione per il trasporto di rifiuti può essere indifferentemente compilato dal detentore, dal trasportatore o dal destinatario del rifiuto.

# Il modello del formulario di identificazione per il trasporto

## Allegato B

Formulario di identificazione rifiuto (Dl n. 22 del 05/02/97 art. 15)	Serie e Numero: Numero registro	del
<b>(1) Produttore/Detentore:</b> _____ unità locale: _____ C. fisc.:                                     N. Aut/Albo: _____ del _____		
<b>(2) Destinatario:</b> Luogo di destinazione _____ C. fisc.:                                     N. Aut/Albo: _____ del _____		
<b>(3) Trasportatore del rifiuto:</b> _____ C. fisc.:                                     N. Aut/Albo: _____ del _____ Trasporto di rifiuti non pericolosi prodotti nel proprio stabilimento (...) di _____		
<b>Amotazioni:</b> _____ _____ _____		
<b>(4) Caratteristiche del rifiuto:</b>	Descrizione: _____ _____ Codice Europeo: _____ / _____ Stato fisico: _____ [1] [2] [3] [4] Caratteristiche di pericolo: _____ N. Colli/contenitori: _____	
<b>(5) Rifiuto destinato a:</b> _____	[recupero/smaltimento] Caratteristiche chimico-fisiche _____	
<b>(6) Quantità:</b>	(-) Kg o litri _____ (-) Peso da verificarsi a destino _____ (P. Lordo: _____ Tara: _____)	
<b>(7) Percorso (se diverso dal più breve):</b> _____		
<b>(8) Trasporto sottoposto a normativa ADR/RID:</b> (SI) _____ (NO) _____		
<b>(9) Firme</b> FIRMA DEL PRODUTTORE/DETENTORE: _____ FIRMA DEL TRASPORTATORE: _____		
<b>(10) Cognome e nome conducente:</b> _____ Taga automezzo: _____ Taga rimorchio: _____ Data/ora inizio trasporto _____ del .../.../...		
<b>(11) - Riservato al destinatario -</b> Si dichiara che il carico è stato: (-) accettato per intero _____ (-) accettato per la seguente quantità (Kg o litri): _____ (-) respinto per le seguenti motivazioni: _____ _____ _____		
Data _____	FIRMA DEL DESTINATARIO: _____	



## Il formulario di identificazione per il trasporto

### Sanzioni

Il trasporto di rifiuti senza formulario ovvero con formulario contenente dati incompleti o inesatti è punito con l'applicazione di una sanzione amministrativa da **€ 1.600,00** a **€ 9.300,00**.

Si applica la sanzione penale prevista dall'articolo 483 del Codice Penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.

Nel caso in cui le indicazioni riportate sono formalmente incomplete o inesatte, ma contengono gli elementi indispensabili per legge, si applica una sanzione amministrativa da **€ 260,00** a **€ 1.550,00**.



## Trasporto di “propri” rifiuti

Le imprese che:

- effettuano la raccolta ed il trasporto di propri rifiuti non pericolosi come attività ordinaria e regolare;
- effettuano il trasporto di propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano i 30 Kg/g o i 30 l/g, purché tali operazioni siano parte integrante e accessoria dell'organizzazione dell'impresa

devono iscriversi all'Albo Nazionale Gestori Ambientali inviando una semplice richiesta scritta (redatta su apposito modulo predisposto dall'Albo stesso) contenente i codici CER dei rifiuti che si intendono trasportare, le targhe degli automezzi che verranno utilizzati e la loro idoneità tecnica e pagando un **diritto di iscrizione annuo** pari a **€ 50,00**, oltre che una tantum di **€ 168,00** di tassa di concessione governativa e **€ 120,00** di spese di segreteria.

L'impresa verrà iscritta con decorrenza dalla data di ricezione della richiesta da parte dell'Albo.

Non è invece necessaria:

- ❖ la prestazione di garanzie finanziarie;
- ❖ la nomina di un responsabile tecnico.



## Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

### Ambito di applicazione

È stato introdotto dalla Legge 70/94 e prevede che, con cadenza annuale, vengano comunicati i dati relativi alle tipologie e quantità di rifiuti prodotti e/o gestiti e di imballaggi prodotti e/o utilizzati nell'anno precedente.

Per l'anno 2009 il MUD è composto da due capitoli:

- capitolo 1 – rifiuti
- capitolo 2 – emissioni.

È prevista una **comunicazione semplificata** (valida solo per il capitolo 1 – rifiuti), che dovrà essere presentata esclusivamente su supporto cartaceo, utilizzabile nel caso in cui ricorrano contemporaneamente le seguenti condizioni:

- ✓ produzione di non più di tre tipologie di rifiuti;
- ✓ produzione dei rifiuti nell'unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
- ✓ utilizzo, per ogni tipologia di rifiuto, di non più di tre trasportatori e/o destinatari

Per i rifiuti si utilizzano le informazioni contenute nei registri di carico e scarico e si fa riferimento alla codifica CER.



## Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

### Soggetti obbligati

⇒ *per quanto riguarda la gestione dei rifiuti speciali (compresi i rifiuti di imballaggio)*

- i soggetti che effettuano, a titolo professionale, attività di raccolta e di trasporto rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti, senza detenzione;
- i soggetti che svolgono le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
- i Consorzi istituiti con la finalità di recuperare particolari tipologie di rifiuto;
- le imprese e gli enti che producono rifiuti pericolosi;
- le imprese e gli enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali, se hanno **più di 10** dipendenti



## Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

### Soggetti obbligati

- ⇒ *per quanto riguarda le attività di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati:*
- i comuni;
  - i consorzi di comuni;
  - le comunità montane;
  - le aziende speciali con finalità di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati;
  - ovvero, le Autorità d'Ambito
- ⇒ *per i rifiuti pericolosi conferiti dal produttore al servizio pubblico di raccolta in base a convenzione:*
- i gestori del servizio pubblico;



## Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

### Soggetti obbligati

⇒ *per gli imballaggi immessi sul mercato, riutilizzati, nonché per i rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale:*

- Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI);
- produttori che abbiano organizzato autonomamente, anche in forma associata, la gestione dei propri rifiuti di imballaggio o che abbiano messo in atto un sistema di restituzione dei propri imballaggi.



## Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

### Modalità di compilazione

Il MUD si può compilare:

- ⇒ su supporto cartaceo;
- ⇒ su supporto cartaceo con modulistica semplificata;
- ⇒ su supporto informatico;
- ⇒ per via telematica

Coloro che svolgono attività di gestione dei rifiuti, comprese le attività di commercio e intermediazione, devono presentare il MUD esclusivamente su supporto informatico o per via telematica.



# Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

## Presentazione del MUD

I soggetti precedentemente individuati nel caso in cui **non** abbiano svolto alcuna delle attività per le quali è previsto il MUD **non** debbono inviare alcuna denuncia.

La C.C.I.A.A. competente è quella della Provincia in cui ha sede l'unità locale cui si riferisce la dichiarazione.

Deve essere presentato un MUD per ogni unità locale.

Per la denuncia dei rifiuti, compresi quelli destinati al recupero, occorre utilizzare la **codifica europea (CER)**.

È previsto il versamento di un diritto di segreteria alla C.C.I.A.A., fissato in:

- **€ 15,00 per le denunce presentate su supporto cartaceo;**
- **€ 10,00 per le denunce presentate su supporto magnetico o telematico** (in quest'ultimo caso il pagamento potrà avvenire esclusivamente con carta di credito)



## Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

### Integrazioni e modifiche

Eventuali integrazioni e modifiche al MUD potranno essere comunicate unicamente tramite presentazione di una nuova dichiarazione, completa anche dei dati già dichiarati.

Sulla busta contenente la nuova dichiarazione andrà riportata la dicitura: “ANNULLA E SOSTITUISCE LA PRECEDENTE DEL GG/MM/AAAA”.

La presentazione della nuova dichiarazione è sottoposta al nuovo pagamento dei diritti di segreteria.



## Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale

### Sanzioni

Chiunque **non effettua** la comunicazione (**MUD**) ovvero **la effettua in modo incompleto o inesatto**, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.600,00 a € 15.500,00**.

Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della Legge 25 gennaio 1994, n. 70, (30 aprile di ogni anno) si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 26,00 a € 160,00**.

Se le indicazioni riportate nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture contabili tenute in base a legge consentono di ricostruire le informazioni dovute si applica la **sanzione amministrativa pecuniaria da € 260,00 a € 1.550,00**.



# Il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

## *Gestione informatica*

### Perché nasce il SISTRI

- per garantire una maggiore efficacia all'azione di contrasto dei fenomeni di illegalità e nei confronti dei comportamenti non conformi alle regole vigenti;
- per conoscere, in tempo reale, i dati relativi all'intera filiera dei rifiuti speciali e per utilizzarli in particolare ai fini di specifici interventi repressivi;
- per semplificare le procedure, attualmente vigenti, attraverso l'informatizzazione dei processi e l'eliminazione di taluni adempimenti (registro di carico / scarico, formulario di identificazione dei rifiuti, modello unico di dichiarazione ambientale), con conseguente rilevante riduzione dei costi per le imprese destinatarie.

# I flussi informativi del SISTRI



## Le disposizioni attuative

**CODICE AMBIENTALE - Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 pubblicato sul S.O. n. 96 alla G.U. n. 88 del 14/04/2006 (così come aggiornato dal D.Lgs. 205/2010)**

**TESTO UNICO SISTRI - Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18/02/2011 pubblicato sul S.O. n. 107/L alla G.U. n. 95 del 26/04/2011**

Regolamento recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 e dell'art. 14-bis del Decreto Legge n. 78 del 01/07/2009 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 102 del 03/08/2009



## Le disposizioni attuative

### **Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03/03/2011**

Circolare recante indicazioni operative relative all'assolvimento degli obblighi di comunicazione annuale di cui alla legge 70/94, al DPCM 27/04/2010 e all'art.12 del DM 17/12/2009, come modificato con DM 22/12/2010

### **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 26/05/2011 pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30/05/2011**

Proroga del termine di cui all'articolo 12, comma 2 del decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti



## Aspetti innovativi

- maggiore **legalità** nei processi;
- **sostituzione** del Formulario di identificazione dei rifiuti, del Registro di carico / scarico e del Modello unico di dichiarazione ambientale con dispositivi elettronici;
- **riduzione dei costi** che gravano sulle imprese;
- gestione informatica della documentazione;
- **semplificazione** adempimenti amministrativi/burocratici per le imprese;
- **celerità** negli adempimenti;
- verifica, in tempo reale, dei dati inseriti nella documentazione, con riduzione di errori;
- **supporto** costante e continuativo all'utente;
- **conoscenza, in tempo reale**, della movimentazione dei rifiuti sul territorio nazionale, anche per quelli che provengono da altri Paesi o che vengono trasportati verso altri Paesi;
- inserimento informatico nella scheda SISTRI dei certificati analitici, ove richiesto dalla vigente normativa.



# Le fasi del SISTRI



1. Adesione al SISTRI da parte dei soggetti obbligati



2. Ritiro e consegna dei dispositivi



3. Piena operatività del sistema



## Chi deve aderire

Sono previste scadenze differenziate in dipendenza delle dimensioni delle attività coinvolte. In particolare i soggetti coinvolti sono, a titolo esemplificativo:

- produttori iniziali di rifiuti pericolosi, comprese le imprese che effettuano trasporto di propri rifiuti pericolosi fino a 30 kg o 30 litri al giorno;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali o da attività di recupero e smaltimento rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi, con più di 10 dipendenti;
- commercianti e intermediari senza detenzione;
- consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti che organizzano la gestione di tali rifiuti per conto dei consorziati;
- imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti speciali;
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti;



## Chi deve aderire

- terminalista concessionario dell'area portuale e impresa portuale ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell'imbarco o allo sbarco, in attesa del successivo trasporto (per il trasporto marittimo);
- responsabili degli uffici di gestione merci e operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell'impresa ferroviaria o dell'impresa che effettua il successivo trasporto (per trasporto ferroviario);
- comuni, enti e imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.



## Chi deve aderire

Possono aderire, facoltativamente:

- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali o artigianali o da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione delle acque e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi, che non hanno più di 10 dipendenti;
- imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti speciali non pericolosi;
- imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile che producono rifiuti speciali non pericolosi;
- imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all'art. 184, comma 3 lettere c), d) e g) del D. Lgs. 152/2006 (es. rifiuti da attività agricole e agroindustriali, di demolizione e costruzione, di scavo, da attività commerciali, di servizio, sanitarie, macchinari e apparecchiature deteriorati e obsoleti, veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti, CDR).



## Come aderire

I soggetti obbligati all'adesione provvedono all'iscrizione al sistema compilando il MODULO DI ADESIONE e provvedono al suo invio al SISTRI attraverso una delle seguenti modalità:

- ONLINE:  <http://www.sistri.it> (operativo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana)
- FAX: "Verde":  **800 05 08 63** (operativo 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana)
- TELEFONO:  **800 00 38 36** (operativo dalle 06.00 alle 22.00 nei giorni feriali)
- VIA E-MAIL:  [iscrizionemail@sistri.it](mailto:iscrizionemail@sistri.it) (operativa 24 ore su 24 tutti i giorni della settimana)

Entro 48 ore dalla ricezione dei dati gli utenti riceveranno via e-mail o via fax o per telefono al numero indicato nel modulo di adesione la comunicazione di aver ricevuto i dati e l'indicazione del NUMERO PRATICA assegnato a seguito dell'avvenuta iscrizione al sistema SISTRI.

Nel caso di compilazione on-line il numero pratica viene assegnato al termine dell'iscrizione.

## Pagamento del contributo al SISTRI

Dopo aver effettuato l'adesione, l'Operatore deve procedere al **pagamento di un contributo annuo** per la copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del sistema, i cui importi sono riportati nell'allegato II al D.M. 17/12/2009. Il contributo può essere versato:

- in un'unica soluzione, come somma dei contributi dovuti per **tutte le unità locali/sede legale**;
- in più **versamenti distinti** per ciascuna unità locale.

Le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti dovranno effettuare **un unico versamento**, comprendente l'importo per la sede legale e per i veicoli a motore (più quello per le eventuali unità locali che si vuole dotare di dispositivo USB).

Nel caso di unità locali in cui è stato chiesto un dispositivo USB per **ciascuna unità operativa**, il contributo deve essere versato per ogni dispositivo USB richiesto.

- Per il 2010, la scadenza per il pagamento del contributo è immediatamente successiva alla conferma dell'adesione (dopo aver ricevuto il numero di pratica).
- Il contributo dovrà poi essere versato **entro il 30 aprile di ogni anno**.



## Modalità di pagamento

Il pagamento del contributo potrà essere effettuato:

- **Presso qualsiasi Ufficio Postale:**
  - mediante versamento dell'importo dovuto su apposito conto corrente postale intestato alla "Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma".
- **Presso gli sportelli del proprio istituto di credito:**
  - mediante bonifico bancario intestato alla "Tesoreria dello Stato di Roma"



## Consegna dei dispositivi

### Siti di distribuzione

La consegna dei dispositivi USB avverrà:

- per le **imprese di trasporto** iscritte all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, presso la **Sezione regionale o provinciale dell'Albo** a cui sono iscritte;
- per **tutti gli altri operatori**, presso la sede della Camera di Commercio della Provincia dove è ubicata la sede legale dell'operatore, oppure presso le sedi delle Associazioni imprenditoriali o loro società di servizi che hanno sottoscritto una apposita convenzione con le Camere di Commercio territorialmente competenti.

Nel caso in cui l'operatore abbia anche **una o più unità locali**, la consegna verrà effettuata **presso la sede della Camera di Commercio dove è ubicata ciascuna unità locale**.

Nel caso in cui l'operatore sia anche trasportatore, dovrà ritirare il dispositivo USB relativo a tale attività presso la sezione regionale dell'Albo Gestori.



## Consegna dei dispositivi

### Documentazione necessaria per il ritiro

Il ritiro dei dispositivi USB deve essere effettuato **dal legale rappresentante**, che potrà altrimenti delegare al ritiro un proprio incaricato.

Sarà necessario **presentare la seguente documentazione**:

- copia della **ricevuta di pagamento del contributo** di iscrizione al SISTRI previsto nell'Allegato II relativo alla/alle categoria/e di appartenenza, per ciascuna unità locale;
- **dichiarazione**, resa dal legale rappresentante, **contenente un'autocertificazione dei dati comunicati in fase di iscrizione**;
- **fotocopia leggibile di un documento d'identità** del rappresentante legale dell'azienda in corso di validità;
- qualora siano stati individuati uno o più delegati, occorre presentare anche **fotocopia leggibile del/i documento/i di identità del/i delegato/i**;
- **numero di pratica** assegnato dal Sistema entro 48 ore dall'adesione;
- **attestato di versamento** dei diritti di segreteria dovuti alle Camere di Commercio (per il ritiro delle USB all'Albo Gestori Ambientali NON sono previsti diritti di segreteria).

In caso di ritiro da parte di un soggetto **diverso** dal legale rappresentante, l'incaricato al ritiro dovrà inoltre presentarsi munito:

- del proprio documento di riconoscimento;
- della delega per il ritiro, in carta semplice, firmata dal legale rappresentante.



## Consegna dei dispositivi

### Procedura di ritiro

L'addetto del sito di distribuzione:

- verifica la corrispondenza dei dati visualizzati nel SISTRI con quelli indicati nell'autodichiarazione presentata dal richiedente;
- inserisce nel sistema gli estremi del soggetto che effettua il ritiro;
- verifica che i pagamenti siano stati effettuati correttamente per quanto riguarda gli importi e le modalità;
- verifica altresì la completezza dei documenti presentati dall'incaricato al ritiro, ivi inclusa l'eventuale delega al ritiro.

Nel caso in cui dall'esame effettuato risultino documenti mancanti o necessità di rettifiche / integrazioni dei dati, l'addetto del sito di distribuzione concorda con l'operatore un nuovo appuntamento per il completamento della procedura.

L'addetto del sito di distribuzione, dopo aver terminato le verifiche di cui sopra, stampa dal SISTRI e fa firmare al soggetto incaricato al ritiro (per conto dell'operatore) i seguenti documenti:

- la dichiarazione di presa visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e di consenso al trattamento dei dati stessi;
- la dichiarazione di impegno all'uso corretto e alla custodia dei dispositivi USB.



## Consegna dei dispositivi

Infine, l'addetto del sito di distribuzione **consegna al soggetto incaricato** al ritiro un plico contenente:

- il/i dispositivo/i USB già precedente personalizzato/i;
- la/e stampa/e in busta cieca della password per l'accesso al sistema, della password di sblocco dei/i dispositivo/i USB (PIN), del PUK, dell'identificativo utente (username) e del numero di serie del dispositivo;
- nel caso in cui l'operatore sia un trasportatore, **la lista delle officine autorizzate ad installare le black box** nelle province interessate, stampata dal sito del Portale SISTRI, con l'indicazione del periodo temporale entro cui fissare l'appuntamento per l'installazione e un modulo per il ritiro e installazione delle black box.

La distribuzione dei dispositivi USB e l'installazione delle black box **devono essere completate entro i 30 giorni antecedenti l'avvio dell'operatività del sistema.**

Al termine della procedura di iscrizione le Camere di Commercio, le Sezioni regionali e provinciali dell'Albo Nazionali Gestori Ambientali e le Associazioni imprenditoriali comunicheranno settimanalmente al SISTRI l'avvenuto ritiro dei dispositivi elettronici.



## Consegna dei dispositivi

Agli utenti del SISTRI vengono consegnati:

- un dispositivo elettronico per l'accesso in sicurezza dalla propria postazione al sistema, definito **dispositivo USB**, idoneo a consentire la trasmissione dei dati, a firmare elettronicamente le informazioni fornite e a memorizzarle sul dispositivo stesso. Ciascun dispositivo USB contiene: l'identificativo utente (username), la password per l'accesso al sistema, la password di sblocco del dispositivo (PIN) e il codice di sblocco personale (PUK);
- un dispositivo elettronico da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato dal medesimo, definito **black box**. La consegna e l'installazione della black box avviene presso le officine autorizzate;
- **apparecchiature di sorveglianza** per monitorare l'ingresso e l'uscita degli automezzi dagli impianti di discarica e incenerimento.



## Rete per installazione delle black box

All'atto della consegna del dispositivo USB l'utente riceverà la **lista degli installatori** della Provincia a cui potrà fare riferimento per l'installazione della black box.

L'installazione consta delle seguenti fasi operative:

- fissaggio al mezzo della black box con contestuale collegamento al sistema di alimentazione del veicolo;
- installazione dell'antenna GPS per la rilevazione del posizionamento e dell'antenna GPRS per il trasferimento dei dati;
- test di collaudo per il perfetto funzionamento dell'apparato installato;
- presa in carico dell'apparato da parte dell'utente;
- comunicazione al sistema SISTRI dell'avvenuta corretta installazione della black box.



## L'operatività del SISTRI

Il SISTRI entrerà in vigore:

- il **1 settembre 2011** per produttori di rifiuti che abbiano più di 500 dipendenti, per gli impianti di smaltimento, incenerimento, etc. e per i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui superiori alle 3.000 tonnellate;
- il **1 ottobre 2011** produttori di rifiuti che abbiano da 250 a 500 dipendenti e “Comuni, Enti ed Imprese che gestiscono i rifiuti urbani della Regione Campania”;
- il **1 novembre 2011** per produttori di rifiuti che abbiano da 50 a 249 dipendenti;
- il **1 dicembre 2011** per produttori di rifiuti che abbiano da 10 a 49 dipendenti e i trasportatori che sono autorizzati per trasporti annui fino a 3.000 tonnellate;
- il **1 gennaio 2012** per produttori di rifiuti pericolosi che abbiano fino a 10 dipendenti.

Sono inoltre previste procedure di salvaguardia in caso di rallentamenti del sistema ed una attenuazione delle sanzioni nella prima fase dell'operatività del sistema.



## L'operatività del SISTRI


Per l'operatività del SISTRI il produttore dovrà possedere, oltre al dispositivo USB, un PC con collegamento a internet e una stampante.

Le Schede SISTRI che dovranno essere utilizzate saranno di due tipologie:

- **Area Registro Cronologico** (simile al registro di carico e scarico)
- **Area Movimentazione Rifiuto** (simile al formulario di identificazione del rifiuto)



## Il flusso operativo - produttore



Quando il produttore/detentore decide di movimentare un rifiuto accede al SISTRI, si autentica con il proprio dispositivo USB e seleziona l'Area Registro Cronologico, indicando il codice CER con il corrispondente quantitativo da «caricare». Potrà effettuare più operazioni.

## Il flusso operativo - produttore

La comunicazione dei dati al sistema deve avvenire per i rifiuti pericolosi almeno 4 ore prima dell'effettuazione dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza, da indicare nella parte "annotazioni" del registro cronologico. Per i rifiuti non pericolosi la compilazione deve avvenire prima della movimentazione del rifiuto stesso.

Nel momento in cui ritiene di aver raggiunto un quantitativo tale da dover procedere al relativo conferimento, genera una scheda SISTRI – Area Movimentazione, contenente tutte le informazioni relative al rifiuto (codice CER), al trasportatore e al destinatario, al numero colli, all'eventuale assoggettamento alle norme ADR per il trasporto, alla presenza di un intermediario, all'indicazione dell'impianto di destinazione e al certificato analitico qualora previsto.



## Il flusso operativo - trasportatore



Compilata la parte di scheda di competenza del produttore, il delegato dell'azienda di trasporto coinvolto nella movimentazione accede al SISTRI, si autentica tramite le credenziali che gli sono state consegnate in fase di iscrizione e compila la scheda SISTRI – Area Movimentazione, precedentemente aperta dal produttore, per la parte di sua competenza.

I campi che il delegato dell'azienda di trasporto deve compilare sono: mezzo utilizzato, conducente, targa, data della movimentazione e percorso.

## Il flusso operativo - trasportatore

Il trasportatore, per i rifiuti pericolosi, deve inserire i propri dati relativi al trasporto almeno 2 ore prima dell'operazione di movimentazione, salvo giustificati motivi di emergenza da indicare nella parte "annotazioni" del registro cronologico.

Quando il conducente del mezzo (dotato della corrispondente black box) e munito del suo dispositivo USB, arriva presso la sede del produttore, quest'ultimo effettua l'associazione della scheda SISTRI – Area Movimentazione con le corrispondenti operazioni di carico riportate sul Registro Cronologico.

A questo punto il conducente del mezzo di trasporto inserisce il dispositivo USB nel computer del produttore, si autentica e può dare il via alla presa in carico del rifiuto e al conseguente tracciamento del percorso.


Durante il trasporto i rifiuti sono accompagnati dalla copia cartacea della scheda "Area Movimentazione", stampata dal produttore.



## Il flusso operativo - destinatario

Giunto presso l'impianto di destinazione, dopo le verifiche da parte del gestore dell'impianto di destinazione, il delegato dell'azienda accede al SISTRI, si autentica tramite le credenziali che gli sono state consegnate in fase di iscrizione e compila la scheda SISTRI – Area Movimentazione, precedentemente aperta dal trasportatore, per la parte di sua competenza.

I campi del delegato dell'azienda di destinazione risultano essere: spedizione accettata e quantitativo ricevuto.



## Il flusso operativo - destinatario

Una volta eseguita la precedente operazione il SISTRI genera automaticamente per l'azienda di trasporto la parte relativa allo scarico del Registro Cronologico, compila automaticamente per il gestore dell'impianto di destinazione la parte di presa in carico dei rifiuti e aggiorna la scheda SISTRI – Area Movimentazione predisposta dal produttore con il peso verificato a destino.

La responsabilità del produttore è esclusa a seguito della ricezione della comunicazione di accettazione dei rifiuti da parte del destinatario (tramite WEB MAIL PEC).



## SISTRI - Sanzioni

CONDOTTA	RIFIUTI NON PERICOLOSI	RIFIUTI PERICOLOSI
Omessa iscrizione al SISTRI	da € 2.600 a € 15.000	da € 15.000 a € 93.000
Omesso pagamento contributo iscrizione SISTRI	da € 2.600 a € 15.000 + sospensione immediata del servizio	da € 15.000 a € 93.000 + sospensione immediata del servizio
Omessa, incompleta e/o inesatta compilazione registri cronologici e/o schede SISTRI; alterazione fraudolenta dei dispositivi tecnologici e/o impedimento del loro corretto funzionamento	da 2.600 € a 15.000 € Per unità lavorative inferiori a 15 dipendenti: da € 1.040 a € 6.200 Se le indicazioni pur incomplete e/o inesatte non pregiudicano la tracciabilità: da € 260 a € 1.550	da € 15.000 a € 93.000 + sanzione amministrativa accessoria della sospensione da 1 mese a 1 anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore Per unità lavorative inferiori a 15 dipendenti: da € 2.070 a € 12.400 Se le indicazioni pur incomplete e/o inesatte non pregiudicano la tracciabilità: da € 520 a € 3.100

## Rete di assistenza

Il SISTRI ha previsto una rete di assistenza in caso di malfunzionamento dei dispositivi dovuti a vizi dei dispositivi stessi.

In tal caso gli operatori dovranno comunicare tempestivamente il malfunzionamento al SISTRI che provvederà, a proprie cura e spese, alla rimozione del malfunzionamento e/o alla sostituzione dei dispositivi:

- entro 24 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano il software;
- entro 72 ore dalla comunicazione del malfunzionamento, se i vizi riguardano l'hardware.



## Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

Il regime autorizzativo introdotto dal D.Lgs 152/2006, finalizzato al controllo delle attività di gestione dei rifiuti, contempla diversi procedimenti in dipendenza delle attività svolte.

Tali procedimenti sono:

- autorizzazione ordinaria per nuovi impianti di smaltimento e recupero o rinnovo per le imprese in possesso di certificazione ambientale (artt. 208 e 209);
- autorizzazione per impianti di ricerca / sperimentazione (art. 211);
- autorizzazione semplificata per impianti fissi di recupero (artt. 214, 215 e 216);
- iscrizione all'Albo nazionale dei gestori ambientali (art. 212).

Nelle autorizzazioni vengono individuate le condizioni di esercizio e di gestione dell'impianto affinché le attività di gestione dei rifiuti siano effettuate in modo da non causare danni alla salute e all'ambiente.

Le norme tecniche di riferimento sono quelle individuate dalla Delibera 27/07/84. La procedura semplificata introdotta per le attività di recupero intende agevolare lo sviluppo di tali attività rispetto a quelle di smaltimento.

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura ordinaria

### Ambito di applicazione

Si applica ai seguenti casi:

- attività di smaltimento di rifiuti, compreso il deposito preliminare;
- attività di recupero di rifiuti non individuati nel D.M. 5/02/98, compresa la messa in riserva

### Definizioni

#### Messa in riserva

Stoccaggio di **rifiuti destinati alle operazioni di recupero** di cui all'Allegato C, parte IV del D.Lgs. 152/2006 nel caso in cui **non** siano rispettate le condizioni previste dalla definizione di "deposito temporaneo"

#### Deposito preliminare

Stoccaggio di **rifiuti destinati alle operazioni di smaltimento** di cui all'Allegato B, parte IV del D.Lgs. 152/2006 nel caso in cui **non** siano rispettate le condizioni previste dalla definizione di "deposito temporaneo"

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura ordinaria

### Definizioni



# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura ordinaria

### Iter autorizzativo

#### **Realizzazione di un nuovo impianto**

È soggetta a domanda di autorizzazione da presentare alla Regione (o Provincia, se delegata).

L'approvazione sostituisce visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi provinciali o comunali e costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico comunale.

#### **Esercizio dell'impianto**

La validità dell'autorizzazione è pari a **10 anni** e il rinnovo deve essere richiesto entro 180 giorni dalla scadenza.

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura ordinaria


### Tempistica

#### Realizzazione di un nuovo impianto

- nomina, da parte dell'organo competente (Regione o Provincia, se delegata), del responsabile del procedimento e convocazione di apposita Conferenza di servizi – entro **30 giorni** dal ricevimento della domanda
- valutazione dei progetti da parte della Conferenza e trasmissione delle conclusioni – entro **90 giorni** dalla convocazione della Conferenza
- approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione e gestione – entro **30 giorni**

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura ordinaria



## Procedura ordinaria

### Tempistica

#### **Rinnovo delle autorizzazioni per le imprese in possesso di certificazione ambientale**

- le imprese in possesso di registrazione EMAS O di certificazione UNI EN ISO 14001 possono sostituire la domanda di rinnovo con autocertificazione resa alle autorità competenti
- all'autocertificazione deve essere allegata denuncia di prosecuzione dell'attività attestante la conformità dell'impresa, dei mezzi e degli impianti alle prescrizioni legislative e regolamentari



# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura semplificata

Si applica attualmente ai seguenti casi:

- attività di recupero di rifiuti non pericolosi individuati nel D.M. 5/02/98;
- attività di recupero di rifiuti pericolosi individuati nel D.M. 12/06/02.

## Iter autorizzativo

Predisposizione di comunicazione di inizio attività da inviare alla Provincia, utilizzando apposita modulistica.

Alla comunicazione va allegata una relazione tecnica contenente:

a) per i rifiuti **non** pericolosi

- le attività di recupero che si intendono svolgere;
- le quantità massime di rifiuti recuperabili in un anno;
- le capacità di recupero dello stabilimento;
- le caratteristiche merceologiche dei prodotti derivanti dai cicli di recupero;
- il rispetto delle norme tecniche di cui al D.M. 5/02/98;
- il possesso di specifici requisiti soggettivi.

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura semplificata

### Iter autorizzativo

b) per i rifiuti pericolosi

- le quantità massime impiegabili;
- provenienza, tipi e caratteristiche dei rifiuti;
- le condizioni specifiche riferite ai valori limite di sostanze pericolose contenute nei rifiuti, ai valori limite di emissione per ogni tipo di rifiuto ed al tipo di attività e di impianto utilizzato, anche in relazione alle altre emissioni presenti in sito;
- le prescrizioni necessarie per assicurare che, in relazione al tipo e alle quantità di sostanze pericolose contenute nei rifiuti ed ai metodi di recupero, i rifiuti stessi siano recuperati senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

La comunicazione deve essere **rinnovata** ogni **5 anni** e comunque in caso di modifica sostanziale dell'attività.

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura semplificata

### Tempistica

Entro **90 giorni** dalla presentazione della comunicazione, la Provincia accerta il rispetto delle norme tecniche e il possesso di tutti i requisiti richiesti e, nel caso in cui non rilevi alcuna difformità, è possibile intraprendere l'attività di recupero.

L'impresa viene iscritta in un apposito registro istituito a livello provinciale.

### Iscrizione al registro provinciale

L'iscrizione al registro provinciale comporta il versamento di un diritto annuale, a favore della stessa Provincia, stabilito sulla base della quantità di rifiuti avviati all'attività di recupero.

Tale versamento è dovuto su base annuale e deve essere effettuato entro il **30 aprile di ogni anno**.

# Autorizzazioni per le attività di gestione dei rifiuti

## Procedura semplificata



## Sanzioni

L'attività di gestione dei rifiuti in mancanza delle previste autorizzazioni o comunicazioni è punita con sanzioni diverse a seconda della pericolosità o meno degli stessi rifiuti.

In particolare:

- per **rifiuti non pericolosi** – arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da € **2.600,00** a € **26.000,00**
- per **rifiuti pericolosi** – arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € **2.600,00** a € **26.000,00**.

Tali pene sono ridotte alla metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni contenute nelle comunicazioni o iscrizioni.



# Albo Nazionale Gestori Ambientali

## Articolazione dell'Albo

L'Albo è articolato in

- un Comitato nazionale, che ha sede presso il Ministero dell'Ambiente e svolge un ruolo direttivo
- Sezioni regionali, istituite presso le Camere di Commercio dei capoluoghi di Regione, alle quali sono affidate le funzioni relative alle iscrizioni.

Le domande di iscrizione devono essere presentate alla Sezione regionale nel cui territorio è localizzata la sede legale dell'impresa, utilizzando l'apposita modulistica.



# Albo Nazionale Gestori Ambientali

## Procedura ordinaria

Sono **obbligati** all'iscrizione i soggetti che:

- svolgono attività di raccolta e trasporto di *rifiuti non pericolosi e pericolosi*;
- effettuano attività di bonifica di siti;
- effettuano attività di bonifica di beni contenenti amianto;
- effettuano attività di commercio e intermediazione di rifiuti senza detenzione;
- gestiscono impianti di smaltimento e recupero di rifiuti di titolarità di terzi;
- gestiscono impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni **5 anni**.

È subordinata al possesso di specifici requisiti di idoneità tecnica e finanziaria e sostituisce l'autorizzazione all'esercizio delle attività di raccolta, trasporto, intermediazione e commercio di rifiuti, mentre, per le altre attività, abilita alla gestione degli impianti il cui esercizio sia stato autorizzato ai sensi del D.Lgs. 152/2006.


L'efficacia dell'iscrizione è subordinata alla presentazione di idonee garanzie finanziarie.



# Albo Nazionale Gestori Ambientali

## Procedura di iscrizione

L'IMPRESA PRESENTA  
ISTANZA DI ISCRIZIONE



LA SEZIONE REGIONALE  
DELL'ALBO ACCOGLIE L'ISTANZA  
E NE DA' COMUNICAZIONE  
ALL'IMPRESA

L'IMPRESA PRESENTA  
GARANZIA FIDEJUSSORIA  
(entro 90 giorni dalla  
comunicazione della  
Sezione regionale)



LA SEZIONE REGIONALE  
DELIBERA SULLA GARANZIA



decorsi 10 gg

LA SEZIONE REGIONALE  
FORMALIZZA IL  
PROVVEDIMENTO  
DI ISCRIZIONE



## Albo Nazionale Gestori Ambientali

Presso il Comitato Nazionale dell'Albo ([www.albogestoririfiuti.it](http://www.albogestoririfiuti.it)) vengono istituiti i registri delle imprese autorizzate alla gestione dei rifiuti, aggiornati ogni 30 giorni.

Gli elementi identificativi delle imprese possono essere inseriti nell'elenco, su domanda dell'impresa stessa, e potranno essere consultabili dagli operatori.

I registri contengono, per ciascuna impresa:



- i dati anagrafici;
- l'attività per cui viene rilasciata l'autorizzazione;
- le tipologie di rifiuti gestite e i relativi codici CER;
- gli estremi delle autorizzazioni, le date di inizio dell'efficacia e di scadenza.



# Albo Nazionale Gestori Ambientali


## Modalità di iscrizione

- Imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di propri rifiuti non pericolosi a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante e accessoria dell'organizzazione dell'impresa;
- Imprese che effettuano la raccolta e il trasporto di propri rifiuti pericolosi non superiori a 30 Kg o litri.
- Soggetti firmatari di accordi e contratti di programma



- Semplice richiesta alla Sezione regionale dell'Albo
- Diritto annuale di iscrizione: € 50 (+ una tantum: tassa di concessione governativa € 168 e diritti di segreteria € 10)
- Non soggetti a:
  - Garanzie finanziarie
  - Capacità finanziaria
  - Idoneità tecnica
  - Responsabile tecnico
- Iscrizione con semplice richiesta scritta ad apposita Sezione Regionale dell'Albo.
- Non soggetti a garanzie finanziarie.
- Diritto annuale iscrizione: € 50

## Modalità di iscrizione

- Imprese che effettuano raccolta e trasporto di rifiuti sottoposti a procedure semplificate ed effettivamente avviati a riciclaggio e recupero (*già esistente, ma modificata tempistica rinnovo da 2 a 5 anni*)
- 
- Invio di comunicazione di inizio attività rinnovata ogni 5 anni
  - Non soggetti a garanzie finanziarie.
  - Iscrizione negli elenchi entro 10 gg dalla ricezione della domanda.

## Particolari categorie di rifiuti

### Oli esausti

#### Principali normative

- Decreto Legislativo 27/01/1992, n° 95 – G.U. 15/02/1992, n. 38;
- Decreto Ministeriale 16/05/1996 – G.U. 25/07/1996, n. 173

#### Prescrizioni

Gli oli esausti sono considerati, a tutti gli effetti, **rifiuti speciali pericolosi**.

Gli adempimenti sono sostanzialmente quelli individuati dal D.Lgs. 152/2006, parte IV.

Vengono definite specifiche procedure per il corretto stoccaggio degli oli esausti.



## Particolari categorie di rifiuti

### Rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, quali ad esempio quelli prodotti presso laboratori di analisi microbiologiche di alimenti, di acque o di cosmetici, presso industrie di emoderivati, istituti estetici e similari (ad esclusione degli assorbenti igienici), devono essere gestiti con le stesse modalità di quelli prodotti nelle strutture mediche pubbliche e private.

Vengono inoltre introdotte nuove modalità di gestione dei rifiuti sanitari e degli altri rifiuti prodotti all'interno delle strutture in cui si svolge attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca.



## Particolari categorie di rifiuti

### Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

La Direttiva europea 2002/96/CE sui RAEE - presentata nel dicembre 2000 e definitivamente approvata dal Consiglio e dal Parlamento europeo il 27 gennaio 2003 - obbliga i Paesi UE a promuovere il reimpiego, il riciclo e tutte quelle forme di recupero che contribuiscono a ridurre la quantità di rifiuti da smaltire.

Il Consiglio dei Ministri italiano ha recepito la Direttiva Europea con il D. Lgs. 151 del 25/07/05.

L'utilizzatore di apparecchiature elettriche ed elettroniche dovrà affrontare la raccolta dei relativi rifiuti non più attraverso la destinazione alle discariche, ma con il conferimento in piazzole predisposte dai Comuni o da soggetti privati, compresi i rivenditori delle apparecchiature medesime.

Sarà responsabilità dei produttori o importatori la gestione a "fine vita" dei RAEE (acronimo di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche).

I produttori, accollandosi i costi di smaltimento, potranno peraltro applicare sui prodotti nuovi un sovrapprezzo (chiamato visible fee).



## Particolari categorie di rifiuti

### Oli e grassi vegetali e animali esausti

Tutti gli operatori della filiera costituiscono uno o più consorzi per la gestione degli oli e grassi a cui partecipano:

- le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti;
- le imprese che riciclano e recuperano tali oli e grassi;
- le imprese che ne effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio;
- eventualmente, le imprese che abbiano versato contributi di riciclaggio.



## Particolari categorie di rifiuti

### Beni in polietilene

È prevista l'istituzione di uno o più consorzi per il riciclaggio dei beni in polietilene.

Ai consorzi partecipano:

- i produttori e gli importatori di beni in polietilene;
- gli utilizzatori e i distributori di beni in polietilene;
- i riciclatori e i recuperatori di rifiuti di beni in polietilene.

Possono partecipare in qualità di soci aggiunti:

- produttori e importatori di materie prime in polietilene;
- imprese che effettuano raccolta, trasporto e stoccaggio dei beni in polietilene.



## Particolari categorie di rifiuti

### Batterie al piombo e rifiuti piombosi

Le imprese che:

- effettuano il riciclo delle batterie al piombo e rifiuti piombosi mediante produzione di piombo secondario raffinato o in lega;
- svolgono attività di importazione o fabbricazione di batterie al piombo;
- effettuano la raccolta delle batterie e dei rifiuti piombosi;
- effettuano la sostituzione e la vendita delle batterie al piombo.

se non aderiscono al COBAT (Consorzio batterie), devono costituire uno o più consorzi per la gestione delle batterie al piombo esauste e dei rifiuti piombosi.



## Impianti di destinazione dei rifiuti solidi urbani

La destinazione dei rifiuti solidi urbani in:

- impianti di recupero;
- impianti di trattamento intermedio (es.: incenerimento o termovalorizzazione);
- impianti di smaltimento finale (es.: discarica controllata).

Le caratteristiche e le modalità di gestione di tali tipologie di impianti sono state definite in appositi provvedimenti di emanazione nazionale.

